



CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DI SECONDA ISTANZA

Avv. Anna Maria Pitzolu	Presidente f.f. Relatore
Avv. Simone Colla	Componente
Avv. Giuseppe Vincenzo Marino	Componente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla sig.ra Francesca Maria Savarola Avella (tessera FISE n. 45173) nella propria qualità di tesserata FISE e Presidente della Scuderia Le Ali di Garbagnate Milanese ASD (Codice FISE n. 3502096), avverso la decisione del Tribunale Federale del 4 febbraio 2020, pubblicata il 5 febbraio 2020, nel procedimento R.G.Trib.n. 51/2019, P.A. 64/19.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il procedimento trae origine da una segnalazione del 3 settembre 2019 a firma dei signori Cesare Castelli, Alessia Cicovich e Monica Margheritti, con la quale si denunciavano “*gravi comportamenti dei gestori*” della Scuderia Le Ali di Garbagnate Milanese ASD inerenti lo stato della struttura e dei cavalli.

Acquisita la relazione del Comitato Regionale Lombardia del 13 settembre 2019, la Procura Federale richiedeva l’archiviazione del procedimento.

La Procura Generale del CONI non condivideva la richiesta di archiviazione e venivano eseguiti ulteriori accertamenti istruttori tramite audizioni dei segnalanti, dell’indagata e della signora Marlene Cembrola, quale persona informata sui fatti, nonché tramite acquisizione della relazione di ispezione dell’Ufficio Veterinario FISE del 30.10.2019 e della relazione di ispezione del Dipartimento Veterinario Sicurezza degli Alimenti di origine animale – ATS Milano del 23.9.2019. L’indagata presentava memoria difensiva.

All’esito dell’istruttoria la signora Savarola Avella, nella qualità di Presidente della Scuderia Le Ali di Garbagnate Milanese ASD, veniva deferita dinanzi al Tribunale Federale per violazione dell’art. 1 del regolamento di Giustizia FISE, del Regolamento Veterinario-Sezione Tutela del benessere del cavallo e dell’art. 1, lett. a), del Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, nonché dell’art. 5, comma 3, dello Statuto FISE per non aver tesserato l’istruttrice Marlene Cembrola e la minore Lucrezia Mangano.

Con la decisione impugnata il Tribunale assolveva l’incolpata, nella predetta qualità di Presidente, dal primo capo di incolpazione e, ritenuta la fondatezza del secondo capo di incolpazione, applicava



la sanzione della sospensione per mesi 2, ex art. 6, co.1, lett. e) e l'ammenda di euro 1.000,00 ex art. 6, co.1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE (in seguito anche R.G.).

Con atto di reclamo del 20 febbraio 2020 l'incolpata, in proprio e nella qualità di Presidente della citata ASD, impugnava la decisione del Tribunale Federale, chiedendo, in via principale, l'assoluzione della sig.ra Savarola Avella e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima del richiamo scritto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti e dei benefici conseguenti all'applicazione dell'art. 15, comma 1, del R.G. e con liquidazione delle spese legali dei due giudizi in misura non inferiore ad € 4.000,00 e ripetizione del contributo versato di € 400,00.

A sostegno del reclamo l'istante deduceva:

- a) L'indeterminatezza e genericità della sanzione applicata della sospensione ex art. 6, comma 1, lett. e), non essendo stato individuato se essa riguardasse l'affiliazione dell'Associazione rappresentata e/o la carica o l'incarico sociale o federale rivestito dalla sua Presidente;
- b) La carenza, indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, con riferimento alla presunta carenza dei fatti contestati e delle norme violate, in violazione dell'art. 64, n. 5, ultimo paragrafo del R.G. FISE;
- c) L'insussistenza ed erronea valutazione dei fatti di cui all'atto di incolpazione, fondata sulla inattendibilità dei segnalanti e degli auditi che sarebbe emersa dalla infondatezza del primo capo di incolpazione dichiarata dal Tribunale Federale;
- d) L'infondatezza del secondo capo di incolpazione e la violazione delle direttive antitrust e abuso di posizione dominante, in quanto l'istruttrice Cembrola e l'allieva minorene Lucrezia Mangano sarebbero state affiliate, su loro richiesta, unicamente alla SEF, alla quale la ASD citata è a sua volta affiliata, ed in considerazione della asserita rilevanza del provvedimento adottato dall'Autorità Antitrust nei confronti della FISE l'8.10.2019, n. 0067267 sulla interpretazione dell'art. 5, comma 3, dello Statuto Federale, in virtù della quale l'obbligo di tesseramento sorgerebbe solo allorché l'atleta debba svolgere gare organizzate dalla FISE;
- e) La mancata e/o erronea valutazione delle circostanze attenuanti, costituite nell'assenza di precedenti disciplinari, nella avvenuta riparazione del danno prima del giudizio mediante il tesseramento delle sig.ne Cembrola e Mangano; l'aver concorso a determinare l'evento la persona offesa, sia perché la sig.na Cembrola non avrebbe corrisposto la somma necessaria per il suo tesseramento, sia perché la sig.na Mangano, tramite i propri genitori, pur avendola corrisposta si sarebbe detta non interessata al tesseramento; sia per avere cagionato un danno



di particolare tenuità, essendo le sig.ne Cembrola e Mangano tesserate SEF, coperte dalla relativa polizza assicurativa e tesserate anche FISE prima dello svolgimento di attività organizzate dalla FISE;

- f) La mancata applicazione dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE, per non avere considerato la fattiva collaborazione prestata dalla signora Savarola Avella per l'accertamento dei fatti e l'eliminazione delle conseguenze dannose;
- g) La sproporzione fra gravità dell'illecito rispetto al provvedimento disciplinare e l'erroneità ed illegittimità della sanzione, che avrebbe precluso alla reclamante anche lo svolgimento dell'attività agonistica, in violazione dell'art. 6, co. 1, lett. e).

Con provvedimento del Vice-Presidente della Corte Federale del 21 febbraio 2020 veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata l'udienza per il giorno 13 marzo 2020.

Con provvedimento del 3.3.2020 il Presidente della Corte Federale, a seguito della sopravvenuta situazione emergenziale della pandemia da Covid-19, invitava le parti ad optare tra la rimessione in decisione della causa o il suo rinvio a data da destinarsi.

La reclamante depositava una memoria nella quale contestava la rilevanza ed ammissibilità del provvedimento del 21.2.2020 nella parte in cui si valutava l'ipotesi di una integrazione istruttoria, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione solo nell'ipotesi in cui la propria eccezione venisse accolta; circostanza che presupponeva, in ogni caso, una decisione del Collegio anche sulla integrazione istruttoria.

Il Presidente della Corte Federale, alla luce dell'intervenuto DPCM 08/3/2020, con provvedimento del 15/4/2020 disponeva la trattazione scritta mediante lo scambio di memorie, senza comparizione delle parti e dei difensori, per l'udienza cartolare del 10/6/2020, ore 14:00.

Con memoria del 1 giugno 2020 si costituiva la Procura Federale, contestando puntualmente i motivi di reclamo e chiedendone il rigetto.

Il 6 giugno 2020 la signora Avella, tramite il proprio difensore Avv. Scianaro, depositava brevi note di trattazione, riportandosi al reclamo.

All'udienza 10/6/2020 il Collegio Giudicante come sopra composto (con la presenza fisica presso la FISE del Presidente avv. Pitzolu e del Segretario Dott.ssa Federica Gallone ed in collegamento telematico con l'Avv. Marino e l'avv. Colla) si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva dispositivo, con termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte, presa visione di tutti gli atti del procedimento e della memoria dell'incolpata, ha ritenuto di non procedere al supplemento di istruttoria per l'accertamento dell'intervenuto pagamento degli oneri per il tesseramento presso la FISE delle sig.ne Cembrola e Mangano, sia perché la circostanza è stata accertata con riferimento alla minore, sia perché il suo accertamento è ininfluenza ai fini della sussistenza della violazione contestata, sia perché la stessa reclamante si è opposta al suo accertamento con la memoria del 7 marzo 2020, ancorché avesse dedotto il fatto ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 9, lettera c), R.G..

Il primo motivo articolato dalla reclamante con riferimento alla genericità della sanzione applicata ai sensi dell'art. 6, co.1, lettera e), è infondato.

La norma citata prevede la sanzione della sospensione di una affiliazione o aggregazione o di un incarico sociale o federale, ma l'affiliazione riguarda necessariamente una società, associazione o ente militare o simile, vale a dire i soggetti individuati dall'art. 4, comma 1, dello Statuto FISE, mentre l'attribuzione di un incarico sociale o federale riguarda i Tesserati, vale a dire i soggetti "persone fisiche" individuati dall'art. 9 dello Statuto e dall'art. 32.1 del Regolamento Generale FISE.

Nel caso in esame, la signora Savarola Avella non era deferita anche in proprio, per un illecito commesso e riferito specificamente alla medesima come Tesserata, ma solo nella qualità di legale rappresentante della ASD, ai sensi dell'art. 4, comma 1, R.G..

La questione è stata affrontata compiutamente nel dettaglio con la decisione di questa Corte pubblicata il 27/7/2018 nel procedimento R.G.CAF n. 10/2018, con la quale è stato chiarito che l'Affiliato può essere chiamato a rispondere delle condotte illecite poste in essere dai propri tesserati ex art. 4 R.G., che l'Affiliato è rappresentato nel procedimento disciplinare dal proprio legale rappresentante, che il legale rappresentante può essere sottoposto a procedimento disciplinare in proprio per i comportamenti sanzionati dall'art. 1 R.G., come ogni altro Tesserato, e quale legale rappresentante dell'Affiliato ex art. 4 R.G., che l'assenza del deferimento in proprio del legale rappresentante circoscrive il giudizio al solo Affiliato che il medesimo rappresenta.

Per lo stesso motivo è inammissibile l'appello promosso dalla signora Savarola Avella in proprio, in quanto la medesima era stata deferita solo nella sua qualità di legale rappresentante della ASD.

Anche le osservazioni della Procura Federale sulla applicazione della sanzione da ogni carica o incarico sociale o federale nei confronti della signora Savarola Avella appaiono inesatte, poiché la



sospensione dal tesseramento quale cavaliere, proprietario di cavalli, dirigente o socio non deriva dal suo deferimento in proprio per condotte direttamente contestate nei suoi confronti, ma dagli effetti che la sospensione dell'affiliazione produce sui soggetti Tesserati con l'Affiliato in virtù dell'art. 9, comma 2, dello Statuto FISE, che collega la validità del tesseramento dei soci rientranti nelle categorie richiamate all'affiliazione o aggregazione del sodalizio di appartenenza, e dell'art. 32.13 del Regolamento Generale FISE, che consente il tesseramento di tali categorie di tesserati solo tramite l'Affiliato, con la conseguenza che la sospensione dell'affiliazione di quest'ultimo produce i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 9 citato, tesserati con l'Affiliato sospeso, salvo che essi trasferiscano la propria residenza sportiva ai sensi dell'art. 17, n. 5), delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale e dell'art. 32.19 del Regolamento Generale FISE; trasferimento consentito in qualsiasi momento.

Allo stato le norme federali non consentono diverse interpretazioni, ad avviso di questa Corte.

Ne consegue che la sanzione applicata dal Tribunale Federale è determinata, in quanto non poteva che riferirsi all'unico soggetto deferito, la Scuderia Le Ali di Garbagnate Milanese ASD, della quale la signora Savarola Avella è legale rappresentante, e che essa non poteva che consistere nella sospensione dalla affiliazione della predetta ASD.

Anche la seconda doglianza è infondata. Per quanto di interesse, nell'atto di incolpazione è esattamente indicata la condotta contestata e la norma violata, vale a dire l'omesso tesseramento delle sig.ne Cembrola e Mangano nonostante l'obbligo imposto all'ASD dall'art. 5, comma 3, dello Statuto Federale, ai sensi del quale *“gli affiliati sono tenuti a tesserare alla FISE tutti i propri soci che praticano attività federale, anche se svolgono attività ludica”*. Peraltro le difese articolate dall'incolpata sono precise, dettagliate ed esaurienti e denotano una piena conoscenza delle contestazioni mosse nei suoi confronti.

Il terzo motivo di reclamo è irrilevante. La valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai segnalanti è estranea alla condotta contestata con il secondo capo di incolpazione, consistente nell'omesso tesseramento dell'istruttrice Cembrola e della minore Lucrezia Mangano, risultante *per tabulas*.

Anche il quarto motivo di reclamo non può essere condiviso.



La condotta contestata è la violazione dell'obbligo di tesseramento alla FISE di tutti i soci che svolgano attività federale presso l'affiliata, previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto Federale.

Il tesseramento con la SEF non può, dunque, costituire una esimente rispetto all'obbligo statutario di tesseramento.

Né, sotto altro profilo, l'obbligo di tesseramento imposto dalla FISE ai suoi affiliati può essere qualificato come violazione delle direttive antitrust e abuso di posizione dominante. Contrariamente a quanto sostenuto, esso non impone che *“per montare a cavallo, in Italia, lo si debba fare solo e soltanto sotto l'egida della FISE”*, come sostenuto, ma si limita a prescrivere agli enti che liberamente aderiscono alla FISE di iscrivere anche i loro soci, senza precludere l'adesione dell'affiliato o dei suoi soci ad altri Enti, come la SEF, per lo svolgimento di attività equestri.

Illuminante in tal senso è il sesto comma dell'art. 9 dello Statuto, a mente del quale *“Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza FISE ai sensi del presente statuto”*.

I precedenti richiamati -e, in particolare, il citato provvedimento dell'Autorità Garante del 2019, la cui efficacia, come noto, è stata sospesa dal Consiglio di Stato- sono inconferenti rispetto al caso in esame, poiché attengono ai limiti dell'ambito dell'attività agonistica riservata alla FISE ed alla sua incidenza sullo svolgimento di attività amatoriali, mentre l'obbligo di tesseramento imposto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto non impedisce la doppia affiliazione, né limita la possibilità dei soci di svolgere attività equestre con altri Enti.

Appare fondato, invece, il quinto motivo di reclamo, seppure con alcuni limiti.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, l'assenza di precedenti non costituisce circostanza attenuante in quanto non è compresa nell'elenco di cui all'art. 9 R.G.. Tuttavia, di essa il Giudice può tenere conto nella determinazione della sanzione per escludere inasprimenti di pena conseguenti a recidiva, previsti dall'art. 14 R.G., ed in questo senso devono essere interpretate le decisioni citate dalla reclamante.

La circostanza attenuante di cui all'art. 9, lett.b), R.G. deve essere riconosciuta per essersi l'incolpata adoperata per elidere ed attenuare le conseguenze dannose della propria condotta, provvedendo al tesseramento della sig.na Cembrola e della sig.na Mangano, seppure tardivamente.



Non sussiste, invece, la circostanza attenuante di cui alla lettera c) del richiamato art. 9 R.G., inerente il concorso del fatto doloso del danneggiato nella determinazione dell'evento, poiché il presunto consenso dei genitori della sig.na Mangano a posticipare il tesseramento, oltre a non essere provato ed a risultare in contraddizione con il pagamento della quota di tesseramento FISE nel mese di gennaio da parte dei medesimi, non ha concorso a determinare la violazione, atteso che dichiararsi "*non interessata... a svolgere competizioni FISE*", come sostenuto dalla reclamante, non appare sufficiente ad impedire o escludere il tesseramento FISE da parte dell'Affiliato in esecuzione dell'obbligo gravante sul medesimo; mentre, per quanto riguarda il dichiarato omesso pagamento dell'istruttrice, non sussistono elementi istruttori sufficienti per sostenere la tesi della reclamante, la quale, peraltro, si è opposta alla loro acquisizione.

Quanto alla circostanza attenuante di cui alla lettera f) del citato art. 9 R.G., l'esistenza di una copertura assicurativa collegata al tesseramento SEF della minore, seppure idonea a limitare le conseguenze negative che sarebbero potute derivare dall'omesso tesseramento, non elimina altre gravi conseguenze a carico della FISE e delle interessate, come l'esigenza di tutelare l'immagine della FISE, assicurando che lo svolgimento di attività equestri presso un circolo affiliato FISE sia collegato al relativo tesseramento presso la FISE, o l'aspettativa del socio al regolare svolgimento di attività agonistica, ludica e di formazione ed aggiornamento presso la FISE. In considerazione della molteplicità delle conseguenze dannose dell'omesso tesseramento non si ritiene, dunque, di poter riconoscere l'attenuante in oggetto.

Con riferimento alla contestazione inerente l'omessa applicazione dell'art. 15 R.G., deve rilevarsi che, in relazione al secondo capo di incolpazione oggetto di reclamo, la circostanza di aver provveduto al tesseramento FISE a seguito della segnalazione è stata considerata ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 9, lettera b), ma non costituisce ammissione di responsabilità, che veniva espressamente negata dall'incolpata sulla base del tesseramento SEF e del "disinteresse" che sarebbe stato manifestato dai genitori della minore, né collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento della violazione, tanto più che essa emergeva incontestabilmente dal *data base* della FISE.

L'ultimo motivo di reclamo è inconferente, in quanto il Tribunale non ha irrogato la sanzione della sospensione dall'attività agonistica prevista dall'art. 6, comma 1, lettera d), ma solo la sospensione dell'affiliazione prevista dalla lettera e) della norma citata, con le conseguenze che essa comporta a



carico dei Tesserati, come ampiamente argomentato con riferimento al primo motivo di reclamo.

In conclusione, deve essere rideterminata la sanzione irrogata dal Tribunale in considerazione dell'accoglimento del reclamo limitatamente all'assenza di precedenti che giustifichino inasprimenti della sanzione e della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), R.G.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Giudice di seconda istanza, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Tribunale Federale emessa nel procedimento n. 51/2019 R.G. (P.A. 64/19) e pubblicata sul sito federale il 5 febbraio 2020, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, applica alla Scuderia Le Ali di Garbagnate Milanese ASD (Codice FISE n. 3502096), in persona della signora Francesca Maria Savarola Avella, la sanzione della sospensione di giorni 16 dall'affiliazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento di Giustizia FISE, pari al pre-sofferto, e la sanzione dell'ammenda prevista alla lettera c) della norma citata nella misura di € 800,00, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla reclamante, curandone la pubblicazione sul sito federale e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 11 giugno 2020. Motivazione depositata nei termini il 19 giugno 2020.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Avv. Anna Maria Pitzolu

Presidente f.f. Relatore

f.to Avv. Simone Colla

Componente

f.to Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente